



LINEE GUIDA RICONOSCIMENTO CFU

(approvate da Senato Accademico del 20 Luglio 2018 e Consiglio di Amministrazione del 23 Luglio 2018)

CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all'estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità certificate compete al Consiglio di Corso di studi o alla Struttura di Raccordo, anche tramite apposita Commissione Didattica, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle presenti Linee Guida.

Gli ambiti di applicazione delle presenti Linee Guida sono:

- Riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri;
- Riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali;
- Riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
- Riconoscimento di conoscenze e abilità certificate;
- Riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio;
- Riconoscimento di CFU conseguiti all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale (studio o stage), secondo quanto previsto dai Regolamenti di Ateneo e dalle delibere degli Organi nella specifica materia.

In caso di attività formative extracurricolari realizzate in base a programmi approvati dall'Ateneo (es. successivo punto 4), a seguito di deliberazione degli Organi Accademici di indirizzo, i Consigli di Corso di studi o la Struttura di Raccordo deliberano preventivamente, anche attraverso una esplicita previsione all'interno dei Regolamenti Didattici dei corsi di studio, il riconoscimento da applicare a tutti i partecipanti a tali attività, specificando espressamente il numero di CFU riconosciuti, che non può in ogni caso essere nullo.

In altri casi (es. successivi punti 1, 2 e 3) il riconoscimento dei CFU avviene di norma su richiesta dello studente o del candidato a cura del Consiglio di Corso di studi o della Struttura di Raccordo del corso di laurea di iscrizione. Dopo la valutazione da parte del Consiglio di Corso di studi o della Struttura di Raccordo, la delibera viene trasmessa telematicamente all'Ufficio Segreteria Studenti e Offerta Formativa che procede all'immatricolazione o all'aggiornamento della carriera.

La documentazione da allegare alle domande di riconoscimento è costituita di norma da autocertificazioni attestanti l'avvenuto superamento degli esami che ne evidenzino il titolo, il peso in CFU e il settore scientifico disciplinare di afferenza (es. un foglio di congedo per i trasferimenti, un'autocertificazione riportante data di sostenimento esame, voto, CFU e settori scientifico disciplinari in caso di abbreviazioni di corso, transcript of records, ecc.).

Per una corretta valutazione dei contenuti dell'insegnamento il Consiglio di Corso di studi o la Struttura di Raccordo può richiedere documentazione integrativa che evidenzi i contenuti didattici degli insegnamenti oggetto del riconoscimento.

Le certificazioni e le attestazioni possono essere prodotte in lingua italiana e/o in lingua inglese; se ritenuto opportuno, i Consigli di Corso di studi o la Struttura di Raccordo possono accettare la



documentazione presentata anche in altre lingue straniere o possono chiedere di integrare l'istanza presentata con una traduzione ufficiale della documentazione estera allegata alla domanda.

Per sostenere le spese relative alle procedure di riconoscimento dei CFU l'Ateneo può richiedere il pagamento di un importo forfettario, così come previsto dal regolamento carriera studenti.

La competenza del riconoscimento spetta al Consiglio di Corso di studi o alla Struttura di Raccordo: viene esclusa ogni forma di automatismo, tranne quanto espressamente previsto dalle Linee guida ai successivi punti 1.3.3, 1.3.7 e 4, nei quali casi il riconoscimento è deliberato in via preventiva o mediante esplicita previsione nei regolamenti didattici. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento delle attività formative svolte deve avvenire invece su base individuale.

Il riconoscimento avviene sulla base dei seguenti elementi valutativi predeterminati:

- Identità di Settore Scientifico Disciplinare (di seguito SSD) fra l'esame sostenuto e quello riconosciuto. Nel caso l'esame sostenuto afferisca ad un SSD diverso si procede alla verifica dei contenuti e del programma d'esame.
- In caso di riconoscimento di esami tra corsi di studio dello stesso livello, l'esame può essere riconosciuto per più carriere, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 1.3.
- Il riconoscimento avviene con totale corrispondenza dei CFU acquisiti; in particolare, il riconoscimento va fatto tenendo conto che un esame sostenuto:
 - con l'ordinamento ex D.M.509/1999 ed ex D.M. 270/2004 deve essere riconosciuto con il peso in CFU effettivamente maturato (es. CFU maturati 10, CFU riconoscibili max. 10), ad eccezione delle carriere svolte presso l'Università degli Studi di Sassari, per le quali si veda il punto 1.3.6 (secondo caso);
 - con l'ordinamento ante D.M. 509/1999 se semestrale può essere riconosciuto come esame da 6 CFU, se annuale come esame da 12 CFU.
- Le attività svolte nell'ambito di percorsi di livello non universitario (ad esempio, FSE, IFTS, ecc.) possono essere riconosciute come attività formative nei limiti previsti dal successivo punto 4 e fino ad un massimo di 12 CFU.
- Sono inoltre riconoscibili le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'università, valutate attraverso una prova finale. L'articolazione delle attività didattiche, tuttavia, deve consentire di individuare sia i SSD dell'attività sia, ai fini della determinazione dei crediti formativi (CFU), la quantità di impegno orario richiesto allo studente.
- Non si riconoscono CFU per l'esame finale di laurea, fatto salvo quanto previsto nei casi di equipollenza con un titolo estero.
- Agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri:
 - all'insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto. Se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
 - se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media ponderata (rispetto al



peso in CFU degli esami in questione) delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;

- nel caso di convalide parziali, il docente cui lo studente è tenuto a rivolgersi per il conseguimento dei CFU residui attribuirà il voto finale tenendo conto della votazione precedentemente ottenuta;
- in caso di esami sostenuti presso istituzioni universitarie straniere, il Consiglio di Corso di studi o la Struttura di Raccordo, all'atto del riconoscimento, si basa sulle tabelle di conversione (ECTS o altro) fornite dalle medesime Università. Nel caso in cui l'Università straniera non fornisca tabelle di conversione, per l'attribuzione del voto italiano la votazione verrà ricondotta in trentesimi attraverso una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
- Tutti gli esami riconosciuti con voto, escluse le attività didattiche sovranumerarie, concorrono alla determinazione della media ponderata.

L'Ufficio Segreteria Studenti e Offerta Formativa provvederà a trasmettere ai Dipartimenti i modelli di delibera da adottare per la raccolta di tutte le informazioni utili e necessarie per l'aggiornamento delle carriere degli studenti.

I Consigli di Corso di studio o la Struttura di Raccordo devono esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta dello studente; al fine di agevolare le tempistiche di risposta allo studente, i Consigli di Corso di studio o la Struttura di Raccordo possono deliberare di dare mandato ad apposita Commissione Didattica, le cui decisioni verranno portate a ratifica in una riunione successiva degli Organi competenti.

1. RICONOSCIMENTO DI CFU PER ATTIVITÀ FORMATIVE PRECEDENTEMENTE SVOLTE IN PERCORSI UNIVERSITARI, ITALIANI O ESTERI

1.1 NORME GENERALI

Il riconoscimento di attività formative precedentemente svolte avviene sulla base di criteri predeterminati, tali da assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU acquisiti; il mancato riconoscimento deve essere adeguatamente motivato.

Possono essere riconosciute attività formative precedentemente svolte:

- nell'ambito di un corso di studio universitario, conseguito in Italia o all'estero, già concluso;
- nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo studente si sia trasferito;
- nell'ambito di un corso di studio universitario da cui lo studente si sia ritirato o sia decaduto;
- nell'ambito di corsi singoli;
- nell'ambito di un corso di studio universitario da cui si richiede il passaggio di corso o cambio ordinamento.

Il riconoscimento di attività formative precedentemente svolte può essere richiesto durante o successivamente all'immatricolazione, al trasferimento o al passaggio.



1.2 ANNO DI AMMISSIONE

Di norma, il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione al corso di studio.

Salvo diversa indicazione dei Consigli di Corso di Studio o Struttura di Raccordo, l'anno di iscrizione è determinato come segue:

- fino a 40 CFU, lo studente è iscritto al primo anno (CDL/LM/LM5/LM6);
- da 41 a 100 CFU, lo studente è iscritto al secondo anno (CDL/LM/LM5/LM6);
- da 101 a 160 CFU, lo studente è iscritto al terzo anno (CDL/LM5/LM6);
- da 161 a 220 CFU, lo studente è iscritto al quarto anno (LM5/LM6);
- da 221 a 280 CFU, lo studente è iscritto al quinto anno (LM5/LM6);
- da 281 a 340 CFU, lo studente è iscritto al sesto anno (LM6).

Gli esami riconosciuti parzialmente concorrono a determinare l'anno di ammissione. I CFU in sovrannumero riconosciuti ai fini del proseguimento di carriera (a seguito di passaggio interno, opzione o trasferimento) non concorrono a determinare l'anno di ammissione.

Per i corsi di laurea magistrale, il passaggio interno o l'immatricolazione con riconoscimento CFU possono essere effettuati esclusivamente se in possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione così come definiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Nel caso di immatricolazione o passaggio interno a un corso di nuova attivazione con riconoscimento superiore a 40 CFU, l'anno di ammissione sarà comunque il primo, ad eccezione dei corsi di nuova attivazione che provvedono all'erogazione di tutte le annualità del corso.

1.3 CASISTICHE DI RICONOSCIMENTO

1.3.1 STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO

Agli studenti, già in possesso di un titolo di studio universitario, che vogliono intraprendere gli studi in corsi di laurea o di laurea magistrale attivi, possono essere riconosciuti gli esami sostenuti all'interno delle precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo.

Lo studente che si immatricola ad un corso di laurea può chiedere il riconoscimento di CFU acquisiti in un percorso di laurea magistrale. Lo studente che si immatricola ad un corso di laurea magistrale non può chiedere il riconoscimento dei CFU acquisiti nel percorso di laurea che ha dato accesso alla predetta Laurea Magistrale, ad eccezione delle attività didattiche sovrannumerarie. Gli esami sostenuti di livello magistrale possono essere riconosciuti nella nuova carriera anche se i loro settori scientifico disciplinari sono stati considerati fra i requisiti d'accesso al corso di laurea magistrale per il quale si chiede l'iscrizione.

1.3.2 STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

In base alla Legge 11 luglio 2002, n.148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, le Università hanno competenza nel riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani.

A seguito della richiesta di riconoscimento CFU da titolo di studio straniero il Consiglio di Corso di studio o Struttura di Raccordo può decidere:



- il riconoscimento totale del titolo, a seguito del quale viene rilasciato il titolo italiano equipollente;
- il riconoscimento parziale (abbreviazione di corso), con possibilità di ottenere l'iscrizione ad un determinato anno del corso di studi scelto. Il candidato potrà iscriversi al corso prescelto attenendosi alle scadenze e ai requisiti richiesti per l'anno accademico in corso, sostenere gli esami mancanti e alla conclusione del corso ottenere il diploma di laurea.

1.3.3 STUDENTI CON TITOLO DI MASTER UNIVERSITARIO

Possono essere riconosciute le attività sostenute durante Master Universitari di I e II livello (svolti presso l'Università degli Studi di Sassari o in altri Atenei). Nel caso di percorsi integrati tra Master di I livello e corsi di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Sassari, il riconoscimento del percorso di Master avviene automaticamente, in quanto progettato integralmente come parte del corso di laurea magistrale.

Se il riconoscimento riguarda esami a libera scelta dovrà necessariamente riportare la corrispondenza con attività formative svolte nel Master, laddove esse siano state specificate, nel caso non lo fossero con insegnamenti dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Sassari coerenti con tali attività.

1.3.4 STUDENTI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI CONSERVATORIO/ACCADEMIA

Possono chiedere il riconoscimento di eventuali CFU gli studenti in possesso del diploma di Conservatorio/Accademia (vecchio ordinamento e maturità) o del diploma di Conservatorio/Accademia (diploma accademico di II livello) e vuole iscriversi ad un corso di laurea magistrale.

1.3.5 STUDENTI TRASFERITI DA ALTRI ATENEI

Agli studenti che intendono trasferirsi all'Università degli Studi di Sassari da un corso di laurea/laurea magistrale di un altro Ateneo italiano possono essere riconosciuti per l'immatricolazione gli esami sostenuti presso l'Ateneo di provenienza; lo studente verrà immatricolato ad un corso di laurea/laurea magistrale ad ordinamento ex D.M. 270/2004 indipendentemente dall'ordinamento a cui afferiva il corso di laurea a cui era iscritto nell'Ateneo di origine.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo SSD direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

1.3.6 STUDENTI CON CARRIERE PREGRESSE CHIUSE PER RITIRO O DECADENZA

Agli studenti possono essere riconosciuti esami svolti in precedenti carriere universitarie non concluse con il conseguimento del titolo (es. per ritiro o decadenza). L'eventuale riconoscimento



dei CFU acquisiti è operato dal competente Consiglio di Corso di studi o Struttura di Raccordo previa verifica della loro non obsolescenza.

Si distinguono tre casi:

- esame sostenuto con l'ordinamento ante D.M. 509/1999: l'esame semestrale sostenuto in precedenza potrà essere riconosciuto come esame da 6 CFU, quello annuale come esame da 12 CFU;
- esame sostenuto con l'ordinamento secondo il D.M. 509/1999: se sostenuto a Università degli Studi di Sassari, l'esame da 3, 4 o 5 CFU potrà essere riconosciuto come esame da 6 CFU; se sostenuto presso altri Atenei, sarà riconosciuto con il peso in CFU effettivamente maturato (es. CFU maturati 4, CFU riconoscibili max. 4);
- esame sostenuto con l'ordinamento secondo il D.M. 270/2004: l'esame deve essere riconosciuto col peso in CFU effettivamente maturato.

1.3.7 CORSI SINGOLI

Gli esami sostenuti come corsi singoli (svolti a Università degli Studi di Sassari o in altri Atenei) possono essere riconosciuti attenendosi al peso in CFU effettivamente maturato.

Nel caso di corsi singoli sostenuti a Università degli Studi di Sassari che trovino perfetta corrispondenza con gli insegnamenti previsti dal corso di studio di iscrizione, il riconoscimento avviene automaticamente in fase di immatricolazione.

2. RICONOSCIMENTO DI CFU DI ESPERIENZE E ABILITÀ MATURE IN ATTIVITÀ LAVORATIVE/PROFESSIONALI.

L'Ateneo può riconoscere le conoscenze e le abilità professionali, entro un limite massimo di 12 CFU. Il riconoscimento delle attività professionali avviene tenendo conto della congruenza dell'attività svolta rispetto alle finalità e agli obiettivi del corso di studio di iscrizione, dell'impegno orario della durata di svolgimento; a tal fine potrebbe essere richiesta una relazione sull'attività svolta.

Il tirocinio può essere sostituito anche con altre attività formative se tali iniziative sono ritenute di particolare valenza formativa da parte del Consiglio di Corso di studi o dalla Struttura di raccordo.

3. RICONOSCIMENTO DI CONOSCENZE ED ABILITÀ CERTIFICATE

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4, il Consiglio di Corso di studi o la Struttura di Raccordo possono provvedere al riconoscimento di conoscenze ed abilità certificate.

Per conoscenze e abilità certificate, si intendono le conoscenze acquisite con il sostenimento di un esame di profitto e le abilità attestate attraverso il conseguimento di una certificazione.

In tema di conoscenze e abilità certificate, si distinguono le seguenti categorie:

- formazione linguistica: le certificazioni linguistiche possono consentire l'esonero dal sostenimento di attività formative previste nel piano di studio.
- abilità informatiche: le certificazioni informatiche possono consentire l'esonero dal sostenimento di attività formative;
- altre attività formative realizzate dall'Ateneo, anche in convenzione con altri soggetti: il Consiglio di Corso di studi o Struttura di Raccordo possono valutare il riconoscimento,



anche preventivo, di specifiche attività formative realizzate dall'Ateneo, anche in convenzione;

Infine, possono essere riconosciute, entro il limite complessivo di 12 CFU, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

4. RICONOSCIMENTO DI PERCORSI FORMATIVI DI INTEGRAZIONE AI CORSI DI STUDIO

Possono essere riconosciute le attività formative svolte in specifici percorsi non obbligatori di approfondimento/integrazione dei corsi di studio, deliberati dagli Organi accademici, che possono prevedere anche un livello minimo e/o massimo di CFU riconoscibili.

In tal caso i Consiglio di Corso di studi o Struttura di Raccordo definiscono preventivamente (anche attraverso esplicita previsione nei regolamenti didattici dei corsi di studio) il riconoscimento, da applicare a tutti i partecipanti a tali attività, specificando espressamente il numero di CFU riconosciuti che non può in ogni caso essere nullo o difforme dalle soglie stabilite dagli Organi Accademici. Il riconoscimento di CFU può avvenire, in tutto o in parte, anche in termini di CFU